



Determinazione n. 233 del 17/03/2021

OGGETTO: HYDROWATT S.H.P. SRL - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA NOMINALE 999,22 KW CON EFFETTO CUMULATIVO DA REALIZZARSI IN LOC. CARBONARA COMUNE DI COLLI AL METAURO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.R. N.11/2019 E DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE
"GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente le Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

VISTA la domanda presentata dalla ditta proponente Hydrowatt s.h.p. srl e acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 33879 del 19/11/2020 per la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.4 della L.R. n.11/2019 e del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. per il seguente progetto: "Realizzazione impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 999,22 kW con effetto cumulativo";

VISTO E CONDIVISO il parere prot. n. 6673 del 05/03/2021, a firma dell'istruttore tecnico Geom. Andrea Ordonselli e del Responsabile della P.O. Arch. Donatella Senigalliesi che qui di seguito si riporta:

" ... omissis...

1. PREMESSA

La ditta Hydrowatt s.h.p. srl, con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n.33879 del 19/11/2020, ha presentato tramite PEC una domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.4 L.R. n.11/2019 relativa al progetto di Realizzazione impianto

Determinazione n. 233 del 17/03/2021

fotovoltaico a terra di potenza nominale 999,22 kW con effetto cumulativo da localizzarsi in Loc. Carbonara – Comune di COLLI AL METAURO.

Questo ufficio ha verificato che il progetto presentato, per le caratteristiche dichiarate, rientra tra quelli previsti nell'allegato B2 punto 2 lettera "a" della suddetta legge regionale in quanto viene superata la soglia di 1 MW sommando la potenza del progetto in esame con quella di altro impianto fotovoltaico già esistente distante meno di 1 km, verificandosi l'effetto cumulativo ai sensi della DACR 13/2010, Allegato 2, punto 7.

Gli elaborati trasmessi in allegato alla domanda sono:

1. Richiesta di avvio della procedura di verifica ai sensi dell'art.4 L.R. n.11/2019 (Mod. B) comprendente la dichiarazione del valore dell'opera e dei Comuni interessati;
2. dichiarazione attestante il titolo ad intervenire completo di copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del proponente (Mod.B2);
3. elenco della documentazione tecnica trasmessa (Mod.B3);
4. copia della ricevuta di versamento delle spese istruttorie;
5. Progetto costituito da:
 - Studio Preliminare Ambientale;
 - Relazione di inquadramento vincolistico;
 - Relazione geologico-tecnica;
 - Estratto Catastale con perimetro dell'area di intervento;
 - Estratto Carta Tecnica Regionale con localizzazione intervento;
 - Estratto foto aerea con localizzazione intervento;
 - Estratto di PRG;
 - Relazione tecnica;
 - Relazione sull'impatto elettromagnetico generato dal cavidotto-linea in MT (DPCM 8 luglio 2003) ;
 - Stato di fatto e stato di progetto Layout dell'impianto e delle opere di connessione alla rete;
 - Layout di dettaglio dell'impianto;
 - Relazione tecnica delle opere di connessione;
 - Corografia delle opere di connessione;
 - Planimetria su mappa catastale;
 - Cabine elettriche: piante, sezioni, prospetti;
 - Schema elettrico unifilare varie;
 - Viabilità di accesso all'impianto;
 - Planimetria opere di mitigazione e opere idrauliche;
 - Piano di dismissione;
 - Studio Botanico;
 - Relazione di verifica invarianza Idraulica;
 - Relazione sulle interferenze alla viabilità esistente;
 - Piano Particolare;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Documentazione fotografica;
 - Relazione Paesaggistica;
 - Relazione previsionale di impatto acustico;
 - Dichiarazione possesso requisiti;
 - Documentazione attestante la disponibilità dell'area per la realizzazione dell'impianto;
 - Estratto dei mappali catastali;
 - Dichiarazione asseverativa ai sensi della circolare ENAC 0146391/IOP del 14/11/2011;
 - Ricevuta degli oneri istruttori (Allegato II Paragr. 4 della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 13 del 30/09/2010 e Delibera di Giunta Regionale n. 255 del 08/03/2011);
 - Impegno di corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e di ripristino mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa

Determinazione n. 233 del 17/03/2021

(allegato II Paragr. 5 della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 13 del 30/09/2010) ;

- Autocertificazione ai sensi del punto 6 dell'Allegato II alla DACR n. 13/2010;
- Elenco documentazione prodotta suddivisa per singolo adempimento normativo

Con nota prot. 34847 del 26/11/2020 è stata comunicata al proponente l'interruzione dei termini per mancato pagamento di parte delle spese istruttorie; la ditta ha dato riscontro a tale richiesta con nota prot. 34976 del 27/11/2020 inviando quanto richiesto (integrazione pagamento spese istruttorie).

La documentazione progettuale, compreso lo Studio preliminare ambientale, è stata pubblicata sul sito Web di questo Ente dal 03/12/2020 (data di avvio del procedimento) per 45 giorni consecutivi al fine di permetterne la consultazione da parte di tutti gli interessati.

Con nota prot. n. 35636 del 03/12/2020 è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione ai seguenti Soggetti:

- alla Ditta proponente
- ad ARPAM, all'ASUR chiedendo contestualmente l'espressione del contributo istruttorio di competenza;
- al comune di COLLI AL METAURO chiedendo:
 - l'espressione del contributo istruttorio di competenza;
 - compilazione del modello Certificato Assetto Territoriale allegato alla nota stessa;
 - di confermare quanto dichiarato dal proponente nell'elaborato "F-20-026-REL.01 Inq. Vincolistico" in merito all'idoneità dell'area per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi delle disposizioni regionali di cui alla D.A.C.R. 13 del 30/09/2010.

Durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni e memorie scritte.

2. PARERI DEGLI ENTI

L'intervento in oggetto ha ottenuto i seguenti contributi istruttori :

a) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 37910 del 22/12/2020 si è espressa come segue:

Acque

Il progetto prevede la manutenzione annuale dei moduli fotovoltaici, consistente nel loro lavaggio, unicamente con acqua piovana, raccolta in apposita vasca, senza alcun uso di detergenti e la regimazione, tramite canalette, delle acque meteoriche ricadenti nell'area dell'impianto. Si ritiene di non individuare particolari criticità per il progetto presentato, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate: in fase di cantiere e di dismissione dell'opera, i rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere stoccati al riparo degli agenti atmosferici, al fine di evitare il dilavamento ad opera delle acque meteoriche di sostanze inquinanti per l'ambiente; le acque reflue eventualmente prodotte in queste fasi e in fase di esercizio/manutenzione dell'opera, dovranno essere smaltite secondo quanto previsto nella Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e nelle NTA regionali, contenute nel Piano di Tutela delle Acque; qualora il progetto di cantiere preveda anche l'attività di rifornimento carburante ai mezzi di lavoro e la loro manutenzione, tale attività dovrà essere predisposta su area dedicata e impermeabilizzata e le acque di prima pioggia ivi ricadenti dovranno essere assoggettate alla disciplina delle acque reflue industriali e smaltite in conformità alle normative vigenti, ai sensi dell'art. 42 delle NTA del PTA

Aria

Nella relazione presentata il possibile impatto sulla matrice aria, in particolare quello derivante dalle attività in fase di cantiere e in fase di dismissione, (che, considerata la tipologia di opera, costituiscono le fasi che potrebbero avere una qualche ripercussione sulla qualità dell'aria nelle aree circostanti, anche se non andranno ad interferire negativamente sulla viabilità locale), è considerato pressoché nullo, vista anche la durata della fase di cantiere (circa 2 mesi) e l'incremento del traffico (1/2 trasporti medi giornalieri). Nonostante le esigue informazioni relative alla situazione ante-operam della qualità dell'aria ambiente e di una quantificazione dei possibili effetti e relativa valutazione degli impatti sulla matrice aria, alla mancanza di informazioni dell'identificazione sul territorio di ulteriori possibili ricettori

sensibili, si concorda con il giudizio di impatto poco significativo, anche in virtù della dimensione delle opere, della loro localizzazione, dei quantitativi presunti di materiali movimentati e utilizzati in loco e in virtù della procedura cui è sottoposta in questa fase l'opera che è una verifica di assoggettabilità a VIA. Non sono presenti emissioni inquinanti in fase di esercizio dell'impianto; la ditta riporta i valori di risparmio relativi alle emissioni, in particolare di CO₂, SO₂ ed NO_x, che si possono comunque assumere con buona approssimazione validi, ma solo nel caso che effettivamente l'energia elettrica prodotta faccia cessare una fonte di energia tradizionale. Si concorda con le mitigazioni proposte dalla ditta per limitare le emissioni inquinanti (p. 63 dello Studio Preliminare Ambientale). In caso emergessero problemi attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque riconducibili al presente progetto, il Comune interessato potrà prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia, ulteriori accorgimenti e prescrizioni (oltre alle mitigazioni già riportate nello studio), al fine di limitare ulteriormente il contributo specifico all'inquinamento atmosferico.

Rifiuti/Suolo

Seppure il proponente affermi che "l'area non è inclusa in alcun elenco delle aree contaminate ...", secondo l'art. 24 del DPR 120/2017 – Titolo IV "Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti", la non contaminazione per la verifica di conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del D.Lgs 152/2006 deve essere verificata ai sensi dell'allegato 4 della norma specifica sui materiali da scavo. Pertanto deve essere effettuata caratterizzazione analitica secondo i parametri minimi della tabella 4.1 (DPR 120/2017) ed i risultati analitici devono essere confrontati con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica. Per quanto riguarda il piano di dismissione, si consiglia l'utilizzo di un diverso codice EER per lo smaltimento delle componenti elettriche dell'impianto quali pannelli, inverter, etc tenuto conto che il codice descritto 20.01.36 giustamente identifica RAEE, ma di provenienza del circuito dei rifiuti urbani, e non da attività industriali e produttive.

Rumore

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, presa visione della documentazione prodotta dalla ditta, in particolare dello studio preliminare ambientale (Rel_000_01) e della relazione Previsione Impatto Acustico (Rel_013_01) redatta in data 7/11/2020 dal tecnico competente in acustica Alberto Marchionni, si osserva quanto segue:

- è stata considerata una classificazione acustica più cautelativa rispetto a quella approvata dall'allora comune di Montemaggiore al Metauro con delibera n. 5 del 9/3/2007, ipotizzando una classe acustica II al posto delle classi III e IV attribuibili ai principali recettori.
- La valutazione del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali è stata effettuata a confine proprietà e non in corrispondenza dei vicini recettori. Tuttavia, considerando i valori previsti nei punti oggetto di valutazione, si ritiene che il rumore prodotto dal nuovo impianto presso i recettori sia trascurabile.

In conclusione, relativamente alla matrice rumore si rileva che, dalla valutazione effettuata, non emergono impatti significativi negativi che possano necessitare di ulteriori approfondimenti valutativi.

Campi Elettromagnetici

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, presa visione della documentazione prodotta dalla ditta, in particolare di:

- Relazione sull'impatto elettromagnetico generato dal cavidotto-linea in MT (REL004_01);
- Coreografia delle opere di connessione, tav. 007_01;
- Tavola cabine elettriche Tav. 009_01;

si è preso atto che la connessione alla rete elettrica avverrà mediante:

- cabina utente MT/BT con potenza complessiva installata di 900 kW;
- elettrodotto interrato MT precordato ad elica visibile all'interno dell'area di pertinenza della proprietà per la connessione della cabina utente con la cabina di consegna;
- cabina di consegna, posta al confine dell'area interna all'impianto stesso;
- due cavidotti interrati precordati ad elica che dalla cabina di consegna si immettono in un palo di una linea MT esistente aerea a conduttori nudi.

Con riferimento al decreto 29 maggio 2008, le linee interrate in cavo precordato ad elica sono escluse dalla metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto in quanto l'ampiezza della fascia associabile è inferiore alla distanza di interramento. Relativamente alla cabina MT/BT, tenuto conto delle caratteristiche costruttive indicate nella relazione tecnica, si deduce che la D.P.A., definita dal decreto 29/5/2008 come distanza da ciascuna delle pareti della cabina che garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità (3 µT), è pari a 2.5 metri e quindi ricade dentro i confini di proprietà della ditta ed

Determinazione n. 233 del 17/03/2021

è comunque minore della distanza della cabina da luoghi adibiti a possibili permanenze superiori a quattro ore giornaliere. In conclusione, relativamente ai campi elettromagnetici, si rileva che dalla valutazione effettuata non emergono impatti significativi negativi che possano necessitare di ulteriori approfondimenti valutativi.

b) il Comune di COLLI AL METAURO si è espresso con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro e Urbino con prot. n. 5462 del 23/02/2021 allegando:

- Certificato di Assetto territoriale;
- Stralci di Piani Sovraordinati e del PRG Vigente;
- Copia del verbale di sopralluogo per accertamento finale del recupero ambientale attuato sulla ex. zona di cava

evidenziando inoltre che il progetto:

- è conforme allo strumento urbanistico vigente;
- è conforme alle norme di PPAR;
- è conforme al PAI;
- deve acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 d.lgs. 42/2004 in quanto interessa immobili/aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lettera c) ed aree tutelate ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera d) (per effetto del DM 31/07/1985) , del sopracitato d.lgs.;
- pur non essendo fisicamente localizzato all'interno di un Sito della Rete Natura 2000 potrebbe avere un'incidenza negativa sul Sito limitrofo e pertanto potrebbe necessitare di Valutazione di Incidenza ai sensi del punto 5 della DGR 09/02/2010 n. 220;

e che l'area interessata dallo stesso:

- ricade completamente in zona "E-Agricola" del Vigente PRG adeguato al PPAR, mentre l'elettrodotto di collegamento ricade in parte in zona "Viabilità" ed in parte in zona "D3-Industriale-artigianali miste di espansione destinata a P.I.P. 50%";
- non ricade in ambiti di tutela del PTC;
- non ricade nei sottosistemi tematici del PPAR;
- non ricade nei sottosistemi territoriali del PPAR;
- non ricade internamente a categorie costitutive del Paesaggio del PPAR;
- non ricade all'interno di aree naturali protette,
- non ricade in zona PAI a rischio frana o esondazione;
- non ricade in zona a vincolo idrogeologico;
- non ricade in ambiti di tutela art. 94 del d.lgs. 152/06 (acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano);
- non appartiene al Demanio Idrico

specificando infine che:

"...omissis..."

Il progetto presentato ricade totalmente nella seguente tipologia di area non idonea ai sensi della DACR 30 settembre 2010 n. 13 in quanto l'impianto va totalmente a ricadere su "area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. 31.07.1985 "e rientrante nelle disposizioni di cui ai sensi dell'art. 136 lettere "c" del D.leg. 42/2004 (aree non idonee identificate al punto Cod. 1.4 dell'allegato I della delibera Ass. Legisl. 30.09.2010 n. 13 che dispone la non idoneità delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico non idonee all'installazione di impianti FV a terra di potenza superiore a 200 KWp) ritenendo, nella fattispecie, non applicabile il disposto di cui al punto 2.3 dell'allegato II della Del. Ass.

Determinazione n. 233 del 17/03/2021

Legisl. 30/09/2010 n. 13 della Regione Marche che estende l'idoneità delle aree per impianti di cui al punto 16.11 lettera d) delle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010, stante che l'area su cui è di fatto previsto l'installazione dell'impianto Fotovoltaico (F° 1 Sez. C mappale 20 e 132) non può essere considerata area già degradata da attività antropiche pregresse o in atto tra cui i siti di cave, ecc.

Atteso che l'area a suo tempo è stata interessata da attività estrattiva, di cui alla convenzione stipulata in data 31.07.2001, agli atti dello scrivente ufficio, i lavori sono stati conclusi nell'anno 2013.

Nell'anno 2014 è stato concluso il totale recupero ambientale della cava a mezzo del suo completo tombamento della fossa di scavo, utilizzando terre da scavo provenienti da cantieri limitrofi nell'ambito della Provincia di Pesaro-Urbino.

A seguito dell'intervenuto ritombamento totale dell'area sono state ricostituite le condizioni ambientali preesistenti così come dichiarato nel verbale di sopralluogo di accertamento finale dell'attività estrattiva, redatto ai sensi dell'art. 18 delle L.R. 71/1997 e s.mm.ii., dal quale si rileva che: "lo stato dei luoghi si presenta ben inserito nel contesto ambientale circostante, questo sicuramente frutto di una buona esecuzione degli interventi di recupero ambientale", la cui situazione risulta ulteriormente evidenziata anche dalla documentazione fotografica Foto 1 -2-3 e 4 allegata allo stesso verbale di sopralluogo.

Tali condizioni non consentono di definire l'area di che trattasi e su cui è previsto l'inserimento del nuovo impianto FV, tra le "aree degradate", essendo la stessa perfettamente recuperata ed integrata al paesaggio agricolo "ante operam", cioè alla data anteriore all'attività estrattiva ormai non più esistente.

Si rileva inoltre che ad una distanza di circa 315-350 mt. dall'impianto previsto da realizzare è già esistente altro impianto fotovoltaico della potenza di 981.20 Kwp posizionato a circa medesima quota sul l.m. e nel medesimo ambito visivo.

...omissis...".

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento proposto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 999,20 kWp, su area ubicata in località Carbonara del Comune di Colli al Metauro, distinta al Foglio 1, mappali 20 e 132.

Il terreno su cui si inserirà l'intervento è pianeggiante, l'impianto occuperà una superficie di circa 2 ha e sarà formato da 2126 moduli fotovoltaici collegati tra loro. I pannelli saranno posizionati su apposite strutture di sostegno fissate a terra in modo da formare un angolo orizzontale pari a circa 55°, i pannelli raggiungeranno un'altezza massima fuori terra pari a circa 4,40m.

La disposizione planimetrica dell'impianto prevede inoltre che i pannelli siano montati a coppie uniti lungo il lato corto, in schiere parallele:

- n. 66 strutture da due stringhe di 16 moduli, per un totale di 32 moduli per struttura;
- n. 1 struttura da due stringhe da 7 moduli, per un totale di 14 moduli per struttura.

Le strutture di sostegno dei moduli saranno del tipo ad inseguimento ed i cavidotti elettrici di collegamento tra le linee verranno realizzati con tubi flessibili in PVC totalmente interrati in profondità pari a circa 1 metro.

L'energia elettrica prodotta confluirà all'interno della "cabina utente" (circa 6,7m per 2,50 per 3,00 di altezza) nella quale verranno localizzati tutti gli apparati tecnologici per la conversione dell'energia elettrica da bassa tensione a media tensione e da cui partirà il collegamento dell'impianto alla rete ENEL tramite una linea di trasporto interrata a media tensione da 20 kV che confluirà prima nella "cabina di consegna" (circa stesse dimensioni della cabina utente), sempre interna al lotto, e successivamente arriverà in palo esistente su Via Borghetto tramite elettrodotto stradale interrato di lunghezza pari a circa 260 metri.

Le cabine saranno prefabbricate a tetto piano e verranno posizionate su platea in c.a., viene prevista inoltre l'installazione di un sistema di videosorveglianza e di illuminazione mediante unico palo in prossimità

Determinazione n. 233 del 17/03/2021

dell'ingresso di altezza pari a circa 4m con telecamere a ripresa continua H24 e corpo illuminante ad accensione in solo caso di allarme.

Tutto l'impianto sarà perimetrato da una recinzione con rete zincata a maglie rettangolari alta circa 2,10m; la rete verrà posizionata ad un'altezza da terra pari a circa 10-15cm per consentire il passaggio ad animali di piccola taglia; i pali di sostegno verranno infissi nel terreno e sostenuti mediante la realizzazione di piccoli plinti ad hoc.

L'accesso all'impianto fotovoltaico avverrà direttamente dalla strada pubblica adiacente posta a sud (seppure ancora non frazionata), senza la necessità di passaggi attraverso strade private o la necessità di realizzare ulteriori strade interne al lotto stesso, tranne per una piccola porzione dedicata all'ingresso.

Al fine di mitigare gli impatti visivi, la ditta propone di schermare l'impianto con una siepe costituita da specie autoctone da porre a dimora su 3 lati del lotto per una lunghezza di circa 150m, escludendo il lato verso l'impianto di inerti; sentita la ditta risulta che tale informazione sia un refuso ritenendosi migliorativo porre a dimora la siepe su tutti e 3 i lati che formano il lotto di che trattasi.

Al termine della vita d'impianto (circa 20 anni) la ditta prevede di attuare il piano di dismissione e il ripristino dell'area mediante il completo smantellamento dell'impianto e la restituzione dell'area allo stato di fatto attuale. La ditta specifica che a conclusione della fase di esercizio dell'impianto, seguirà la fase di "decommissioning", quando le varie parti dell'impianto verranno separate in base alla caratteristica del rifiuto/materia, in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi. I restanti rifiuti che non potranno essere né riciclati né riutilizzati, stimati in un quantitativo dell'ordine dell'1%, verranno inviati alle discariche autorizzate.

4. VALUTAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il progetto di che trattasi viene sottoposto alla presente procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA in quanto si trova ad una distanza minore di 1 Km da un altro impianto fotovoltaico esistente. Tale posizionamento ne implica l'assoggettamento in applicazione dell'art. 7 dell'Allegato 2 alla D.A.C.R. 13/2010 il quale prevede che impianti fotovoltaici distanti meno di 1 km tra loro possano generare impatti cumulativi se la sommatoria delle potenze dei vari impianti supera la soglia 1MW, come il caso in esame.

Occorre pertanto precisare che l'impianto proposto, se fosse stato posizionato in una zona libera da impianti fotovoltaici esistenti, avrebbe dovuto espletare la sola procedura autorizzativa.

Come evidenziato nel parere comunale riportato al capitolo 2 il progetto dovrà acquisire l'autorizzazione paesaggistica in quanto ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 lettera c) del D.lgs. 42/04 ed in area tutelate ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera d) dello stesso D.lgs., per effetto del DM 31/07/1985.

Da verifiche effettuate da questa Amministrazione parrebbe che il progetto in esame sia distante più di 150m dal fiume Metauro e che pertanto non ricada nel vicolo di cui all'art. 142 lettera c) ma solamente nel vincolo di cui all'art. 136; tale ricadenza potrà essere eventualmente meglio verificata in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Nel parere comunale inoltre viene specificato che ai sensi della DACR 13/2010 le aree sottoposte al vincolo di cui all'art. 136 del D.lgs. 42/04 non risulterebbero idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 200Kw, come quello in esame, tuttavia nella stessa DACR viene precisato che "*i beni*

Determinazione n. 233 del 17/03/2021

tutelati sono di tipo areale e non è possibile indicare una incompatibilità a priori: la realizzazione degli impianti è comunque condizionata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica".

Negli elaborati consegnati dalla ditta ed in particolare nell'Inquadramento Vincolistico, si sostiene che l'intervento risponde ai requisiti di cui all'art. 2.3 dell'Allegato 2 alla DACR 13/2010 che esclude la non idoneità per le aree descritte al punto 16.1, lettera d) del D.M. 10/09/2010, tra cui "... *aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche ecc...*"; questo perché in passato l'area di progetto è effettivamente stata oggetto di attività estrattiva, iniziata nel 2001 e conclusa nel 2013.

Il Comune tuttavia ritiene che tale disposto nel caso specifico non risulti applicabile in quanto le condizioni attuali dell'area non consentono di definirla come "area degradata", essendo la stessa perfettamente recuperata ed integrata al paesaggio agricolo "ante operam", cioè alla data anteriore all'attività estrattiva ormai non più esistente visto che nel 2014 è stato concluso il totale recupero ambientale della cava a mezzo del suo completo tombamento della fossa di scavo come risulta dal verbale del 28/09/2015 che dichiara l'accertamento finale dell'attività estrattiva e dal quale si rileva che: "lo stato dei luoghi si presenta ben inserito nel contesto ambientale circostante".

Questo Servizio si trova in accordo con il Comune in quanto a seguito di sopralluogo effettuato il 24/02/2021 l'area risulta effettivamente già recuperata e naturalmente inerbita.

Pur tuttavia si ritiene che il giudizio sulla compatibilità paesaggistica della trasformazione proposta e quindi sull'effettiva idoneità del sito, potrà essere meglio verificata nella successiva fase autorizzativa, segnalando fin da ora che l'inserimento di un nuovo impianto nel contesto paesaggistico dell'area, già compromessa, ancorché in parte recuperata, non sembrerebbe pregiudizievole in rapporto ai valori complessivamente tutelati.

Per quanto riguarda la possibile incidenza negativa sul vicino Sito di Rete Natura 2000, evidenziata dal Comune, pur non essendo il progetto localizzato al suo interno, si fa presente che qualora si rendesse necessario, sentiti i competenti Uffici di questa Amministrazione (P.O. Centro ricerche botanico-vegetazionali - Rete natura 2000 - Educazione, valorizzazione e progettazione ambientale) potrà essere eventualmente acquisita la relativa Valutazione di Incidenza in sede di procedura autorizzativa.

Per quanto riguarda gli impatti ambientali, in linea generale, i più importanti che si possono determinare con la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di questa tipologia e dimensione, tenendo conto anche della posizione prossima ad altri impianti, sono quelli visivi, legati al consumo di suolo, alla perdita di eventuali terreni agricoli pregiati, agli impatti sulla vegetazione e sulla componente faunistica.

Altri impatti sono connessi alle attività di cantiere e di dismissione dell'impianto, con particolare riferimento all'incremento del traffico indotto durante tali periodi, al rumore e alla produzione di polveri causate da eventuali movimenti di terra, alla produzione di rifiuti.

Dall'esame dello Studio Preliminare Ambientale proposto dalla Ditta e sulla base delle valutazioni formulate da A.R.P.A.M. e degli esiti istruttori di questo Ufficio, emerge che gli impatti suddetti risultano generalmente mitigabili e compensabili considerando che il progetto non interessa terreni fertili e pregiati, trattandosi di recente recupero post-attività estrattiva, che nelle vicinanze non sono presenti elementi particolarmente

sensibili e che l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico che lo ospita, se adeguatamente mitigato, risulta accettabile.

Nel dettaglio delle singole matrici, si osserva in particolare quanto segue:

Componente botanico vegetazionale, faunistica

Seppure ubicato in zona agricola, l'intervento si colloca in un'area diffusamente urbanizzata e già disturbata da interventi antropici, considerata, in particolare, l'ex cava sulla quale viene proposto, un'ulteriore cava limitrofa, la sua vicinanza all'asse della superstrada Fano-Grosseto SS73bis, ad altro impianto fotovoltaico, ed alla zona industriale contenente il vicino capannone della Schnell s.p.a. (lotto pari a 5,5 ha circa).

Il sito non rientra all'interno di SIC e ZPS, zone floristiche e faunistiche protette, oltre a non ricadere in ambiti di tutela del P.R.G. adeguato al P.P.A.R. connessi al Sistema botanico – vegetazionale.

Dal sopralluogo eseguito da questa amministrazione è emerso che l'intera area è adibita a prato ed è sgombera da qualsiasi arbusto se non ai lati del lotto, fuori dall'area prevista dall'installazione; inoltre nel progetto è specificato che non sono previste interazioni o modificazioni di rilievo con l'ambiente vegetazionale della zona e che il disturbo generato in fase di cantiere sarà limitato nel tempo e verrà compensato dalle opere di mitigazione previste.

Per quanto riguarda il periodo di cantiere il rumore causato dai lavori potrebbe disturbare la fauna presente, che è sicuramente costituita da specie già adattate a forme di stress da attività antropiche varie, vista l'ubicazione del sito, e in ogni modo si tratterà di un disturbo temporaneo.

Si valuta favorevolmente il posizionamento della recinzione a 25cm da terra per consentire il passaggio di animali di piccola taglia, oltre al ripristino dell'area a seguito di cantiere mediante decompattazione e livellamento dello strato di terra superficiale e ripristino della struttura vegetale originaria, ed alla realizzazione di siepe, con piante autoctone, lungo tutto il perimetro dell'impianto.

Al momento della dismissione dell'impianto l'eventuale eliminazione della barriera verde andrà preventivamente autorizzata dall'Ente competente.

Emissioni acustiche

Con riferimento al parere formulato nel merito dal servizio competente dell'A.R.P.A.M. si ritiene che non sussistano problematiche inerenti il rumore se non nella fase di costruzione, durante la quale la ditta, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere una deroga per attività temporanee.

Resta fermo l'impegno, da parte del responsabile della ditta, a mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione di rumore che si dovessero rendere necessari a seguito di una eventuale superamento dei limiti di legge come conseguenza di misurazioni di rumore effettuate dall'A.R.P.A.M.

Emissioni in atmosfera

Si evidenzia la scarsa rilevanza degli impatti sulla matrice aria, anche in virtù della tipologia di installazione dei moduli fotovoltaici che non prevede consistenti movimentazioni di materiale di scavo.

Si valutano favorevolmente le mitigazioni previste per la fase di cantiere esposte nello Studio Preliminare Ambientale quali bagnatura strade per abbattimento polveri, pulizia pneumatici dei veicoli ecc..

In caso emergessero problemi attribuibili espressamente alle attività di cantiere o comunque riconducibili al presente progetto, il Comune interessato potrà prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.M., ulteriori accorgimenti e prescrizioni (oltre alle mitigazioni già riportate nello studio), al fine di limitare ulteriormente il contributo specifico all'inquinamento atmosferico.

Campi elettromagnetici

Con riferimento al parere formulato nel merito dal servizio competente dell'A.R.P.A.M. in relazione alla posizione della cabina di trasformazione e con riferimento alla documentazione trasmessaci, si ritiene che non sussistano problematiche inerenti i campi elettromagnetici in quanto la cabina di trasformazione viene posizionata ad una distanza maggiore di 2,5 metri dal confine (distanza che garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità 3uT) ed in ogni caso non sono presenti nelle vicinanze luoghi di permanenza superiore alle 4 ore.

Anche per quanto riguarda la linea di connessione dell'impianto alla rete non sussistono problematiche visto che le linee interrate in cavo precordato ad elica hanno una fascia di rispetto inferiore alla distanza dell'interramento stesso.

Acqua, suolo e sottosuolo, rifiuti

Il servizio Acque dell'A.R.P.A.M. non ha individuato particolari criticità nel progetto consegnato, il quale prevede la manutenzione annuale dei moduli fotovoltaici consistente nel lavaggio unicamente con acqua piovana raccolta in apposita vasca e senza uso di detersivi.

La zona quasi pianeggiante non necessita di rimodellamenti delle pendenze né di consistenti movimentazioni di terreno a parte le fondazioni delle cabine.

La stabilità dell'area sarà mantenuta anzi aumentata dalla prevista fascia arborea – arbustiva di mitigazione, dal mantenimento dell'intero campo fotovoltaico inerbito e dalla regimazione delle acque meteoriche tramite canalette.

Si rileva infine che il progetto risulta conforme al PAI essendo localizzato esternamente ad aree a rischio esondazione o frana, come anche sottolineato nel Certificato di Assetto Territoriale pervenuto dal Comune.

Nel parere di A.R.P.A.M. vengono prescritte indicazioni cautelative da mettere in atto durante la fase di cantiere e dismissione dell'impianto che il proponente dovrà rispettare.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti A.R.P.A.M. consiglia di utilizzare un differente codice EER per lo smaltimento dei componenti elettrici; il proponente potrà tenere in considerazione tale suggerimento in fase di dismissione d'impianto.

Andrà seguito in ultimo quanto prescritto dal servizio Rifiuti/Suolo di ARPAM in merito alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo per la verifica di non contaminazione.

Paesaggio ed impatti cumulativi

I capitoli dedicati allo studio e mitigazione dell'impatto paesaggistico contenuti nello Studio Preliminare Ambientale sono carenti di informazioni specifiche sull'impianto in oggetto e sull'effetto cumulativo con l'altro impianto esistente; sono invece presenti informazioni generiche relative all'intero paesaggio provinciale che non permettono di valutare concretamente l'eventuale negatività di impatti sulla matrice di che trattasi; tra

l'altro sono presenti anche refusi di altri progetti (es. pag. 56 : *“lotto di terreno circondato da capannoni*) ovviamente non validi per quello in oggetto.

Tuttavia, pur rilevando tali mancanze, sia nello Studio Preliminare Ambientale, sia nella Relazione Paesaggistica, per la quale si auspica una cospicua revisione prima della consegna della richiesta di autorizzazione, il sopralluogo effettuato da questa Amministrazione è riuscito a sopperire a tali aspetti.

Si rileva infatti che il parco fotovoltaico si inserisce in un contesto paesaggistico di non particolare pregio, che ha perso le sue caratteristiche tipicamente rurali e che si presenta antropizzato, come già descritto.

Nell'intorno non sono presenti punti visuale di particolare valore e dal centro storico di Montemaggiore al Metauro (unico punto visuale sopraelevato rispetto il sito) l'impianto sarà visibile perpendicolarmente all'orientamento dei pannelli, pertanto si noteranno i soli profili di fianco oltre alle cabine, che comunque disteranno circa 1,8 km, distanza tale da poter ritenere l'impatto quasi nullo.

Per quanto riguarda l'effetto cumulo con l'altro impianto fotovoltaico esistente, visibile anch'esso perpendicolarmente al proprio orientamento e dall'unico punto sopraelevato di Montemaggiore, è necessario considerare che i due impianti sono posizionati su differenti quote altimetriche; l'impianto esistente è a circa 76 m s.l.m. mentre l'impianto in progetto, posizionato nella vallata a fianco che degrada fino al fiume Metauro è a circa 57 m s.l.m. , quindi 19 metri più in basso; tale dislivello sommato alla distanza tra i due (450m) non permette di percepirli come un unico grande impianto fotovoltaico, suddividendo di conseguenza l'impatto visivo.

Occorre considerare in ultimo che da tale punto visuale di Montemaggiore sarà ben più visibile il vicino capannone della Schnell s.p.a., di dimensioni decisamente più considerevoli (2,5 ha per una altezza di circa 10/12m) e di colorazione bianca sia nelle pareti sia nel tetto, il quale genera di certo un disturbo di gran lunga maggiore dei due impianti già citati.

Come misure di mitigazione la ditta propone di piantumare una siepe lungo il perimetro dell'impianto oltre ad alcune accortezze previste per la rete di recinzione, come il sollevamento da terra di 15cm e limitarne l'altezza massima; per quanto riguarda invece le cabine viene semplicemente dichiarato che *“le finiture delle cabine prevedono l'uso di colori tenui compatibili della campagna marchigiana”*.

Tali mitigazioni possono ritenersi valide per un intorno più prossimo, ma ulteriormente migliorabili come segue:

- le cabine dovranno essere tinteggiate di colore beige marrone (RAL 1011);
- il cancello di ingresso dovrà essere di colore verde;
- il sistema di videosorveglianza h24 ed i corpi illuminanti, da attivare alla sola intrusione, dovranno essere installati ad una altezza massima di 2,30 m prediligendo l'installazione nelle pareti delle cabine di progetto ed in tal caso senza eccedere l'altezza massima delle stesse.

5. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, visto il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. n.11/2019, tenuto conto del contributo espresso dai Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento, si può concludere che gli impatti ambientali dell'intervento risultano poco significativi alle condizioni ambientali esposte ai punti precedenti e pertanto **si propone l'esclusione dalla procedura di VIA alle seguenti condizioni ambientali condivise con la Ditta:**

Determinazione n. 233 del 17/03/2021

- a) la ditta proponente dovrà mettere in atto le indicazioni espresse da ARPAM con nota prot. 37910/2020, riportata nel presente parere;
- b) le cabine dovranno essere tinteggiate di colore beige marrone (RAL 1011);
- c) il cancello di ingresso dovrà essere di colore verde;
- d) la rete della recinzione perimetrale dovrà essere sollevata da terra di circa 25 cm;
- e) il sistema di videosorveglianza h24 ed i corpi illuminanti, da attivare alla sola intrusione, dovranno essere installati ad una altezza massima di 2,30 m prediligendo l'installazione nelle pareti delle cabine di progetto ed in tal caso senza eccedere l'altezza massima delle stesse.

Oltre al rispetto delle condizioni ambientali sopraelencate la ditta proponente:

- dovrà comunicare tempestivamente la data di inizio e fine lavori a questa Autorità competente
- entro 30 giorni dalla fine lavori dovrà trasmettere la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prevista all'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm a questa Autorità Competente.

Si ricorda che ognuna delle indicazioni scritte e grafiche contenute in tutti gli elaborati (comprese le relazioni e l'eventuale documentazione integrativa) consegnati per effettuare l'istruttoria costituisce elemento vincolante, che dovrà essere osservato in sede di realizzazione dell'opera, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Si evidenzia infine che l'istruttore tecnico Geom. Andrea Ordonselli insieme al Responsabile della P.O. Donatella Senigalliesi non si trovano in situazioni di conflitto di interesse ... omissis ...”;

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale proprio tale parere;

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che il tecnico istruttore Geom. Andrea Ordonselli e la Responsabile della P.O. Arch. Donatella Senigalliesi, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, così come dichiarato nel parere istruttorio sopra riportato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174

DETERMINA

Determinazione n. 233 del 17/03/2021

1. Di concludere la procedura di Verifica di assoggettabilità VIA ai sensi della L.R. n.11/2019 e del D.Lgs. n.152/06 ss.mm.ii. per l'intervento proposto dalla ditta Hydrowatt s.h.p. srl relativo al progetto di "Realizzazione impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 999,22 kW con effetto cumulativo" da realizzarsi in loc. Carbonara nel Comune di COLLI AL METAURO, con **l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. alle seguenti condizioni ambientali:**
 - a) la ditta proponente dovrà mettere in atto le indicazioni espresse da ARPAM con nota prot. 37910/2020, riportata in narrativa nel documento istruttorio;
 - b) le cabine dovranno essere tinteggiate di colore beige marrone (RAL 1011);
 - c) il cancello di ingresso dovrà essere di colore verde;
 - d) la rete della recinzione perimetrale dovrà essere sollevata da terra di circa 25 cm;
 - e) il sistema di videosorveglianza h24 ed i corpi illuminanti, da attivare alla sola intrusione, dovranno essere installati ad una altezza massima di 2,30 m prediligendo l'installazione nelle pareti delle cabine di progetto ed in tal caso senza eccedere l'altezza massima delle stesse.
2. Di comunicare alla Ditta proponente:
 - la conclusione del procedimento invitandola ad autocertificare tramite PEC l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio in modalità digitale di copia conforme dell'atto emanato ai sensi dell'art.3 del D.M. 10/11/2011;
 - di informare tempestivamente la data di inizio e fine lavori a questa Autorità competente;
 - di trasmettere entro 30 giorni dalla fine lavori la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prevista all'art.28 del D.Lgs. n.152/20006 ss.mm a questa Autorità Competente;
3. Di trasmettere la presente determinazione:
 - al comune di COLLI AL METAURO;
 - all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
 - all'A.S.U.R. territorialmente competente;
 - all'Ufficio "Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili" del Servizio 3 di questo Ente;
4. Di pubblicare in forma integrale la presente Determinazione Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

Determinazione n. 233 del 17/03/2021

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Senigalliesi Donatella e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;
8. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Autorità competente.

**Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO**

sottoscritto con firma digitale

AO/DS/mag

File: R:\UZONE\UURBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\20via\2007CG0304.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: HYDROWATT S.H.P. SRL - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA NOMINALE 999,22 KW CON EFFETTO CUMULATIVO DA REALIZZARSI IN LOC. CARONARA COMUNE DI COLLI AL METAURO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.R. N.11/2019 E DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 388 / 2021

Determinazione n. 233 del 17/03/2021

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 17/03/2021

Il responsabile della P.O. 6.2
DONATELLA SENIGALLIESI
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___

TIMBRO

Firma

--



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinine N. 233 DEL 17/03/2021

OGGETTO: HYDROWATT S.H.P. SRL - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA NOMINALE 999,22 KW CON EFFETTO CUMULATIVO DA REALIZZARSI IN LOC. CARBONARA COMUNE DI COLLI AL METAURO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.R. N.11/2019 E DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 17/03/2021

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 233 DEL 17/03/2021

OGGETTO: HYDROWATT S.H.P. SRL - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA NOMINALE 999,22 KW CON EFFETTO CUMULATIVO DA REALIZZARSI IN LOC. CARBONARA COMUNE DI COLLI AL METAURO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.R. N.11/2019 E DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

Si certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 17/03/2021 al 01/04/2021 , non computando il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, li 02/04/2021

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale